



TRIBUNALE DI TIVOLI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice

premesso che l'istante Paolo Pasqui in data 3.5.2021 con l'avv. Emiliano Scarantino ha depositato ricorso ex art. 14 ter della l. n. 3/2012,

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che l'impresa individuale del ricorrente ha sede in Mentana, Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito,

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che non abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. Massimo Pacella;

rilevato che il ricorrente è titolare di impresa individuale non soggetto alle procedure concorsuali vigenti ai sensi dell'art. 6 co. 1 della l. 3/2012 e si trova in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 della l. 3/2012: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie (comprehensive delle spese gravanti anche sulla moglie) al sostentamento suo e della sua famiglia di cui è stata indicata la composizione;

considerato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 co. 3 della l. 3/2012;

rilevato che sulla scorta della proposta di liquidazione, l'istante porrebbe a disposizione del ceto creditorio il proprio bene immobile, la cui stima è di circa € 18.000, oltre a quanto eccedente l'importo riconosciuto al ricorrente a titolo di sostentamento proprio e della propria famiglia, la cui misura però allo stato appare di entità trascurabile;

considerato che la previsione della spesa mensile di € 1.500 per l'intero nucleo familiare appare congrua in considerazione che il nucleo familiare è composto oltre che dall'istante, dalla moglie la quale svolge solo lavori occasionali, e da tre figli, di cui solo una è maggiorenne ed economicamente autosufficiente; osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;



osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di Paolo Pasqui e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Massimo Pacella affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Autorizza il debitore istante all'utilizzo della vettura Autocarro Renault Focaccia van, [REDACTED];
- f) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2012 in € 1.500 mensili e dichiara esclusa dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre all'autovettura targata Autocarro Renault Focaccia van, [REDACTED] necessario per l'attività lavorativa;
- g) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 2.7.2021

Il Giudice

dott.ssa Anna Multari



STUDIO LEGALE
VIA CAIO MARIO, 8 - 00192 ROMA
TEL. 06/45668180 - FAX 06/45668153
e-mail: segreteria@studiolegalescarantino.it

Avv. EMILIANO SCARANTINO
Patrocinante in Cassazione
Avv. EVA DI VENUTA

TRIBUNALE DI TIVOLI

RICORSO EX ART. 14 TER, LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

Domanda di liquidazione patrimoniale

Nell'interesse del sig. Paolo Pasqui, nato a Mentana (RM) il 29 giugno 1964 (C.F.: PSQPLA64H29F127Z), ed ivi residente Via Santa Croce n. 88 (doc. 1) rappresentato e difeso nella presente procedura dall'avv. Emiliano Scarantino (C.F.: SCRMLN81M28C351U - fax: 06.45668153 - pec: emilianoscarantino@ordineavvocatiroma.org), presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario n. 8, ed elettivamente domiciliato in virtù di procura apposta in calce al presente atto

PREMESSO

- che il sig. Paolo Pasqui, trovandosi in una grave situazione di sovraindebitamento, così come definita dalla legge n. 3 del 2012 quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ha formulato istanza innanzi al Tribunale di Tivoli (doc.2) affinché venisse nominato un professionista per lo svolgimento dei compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi;
- che con provvedimento dell'8 marzo 2017, il Tribunale di Tivoli ha nominato il Dott. Massimo Pacella quale professionista incaricato delle funzioni di cui sopra (doc.3);
- che, dopo la nomina del professionista, l'esponente hanno fornito allo stesso tutta la documentazione richiesta, necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

colpito il settore commerciale nel quale il sig. Paolo Pasqui opera; crisi che ha determinato una drastica diminuzione del fatturato della ditta individuale.

Tuttavia, sebbene negli ultimi tre anni la situazione dell'esponente è iniziata a migliorare, la stessa è appena sufficiente a garantire il mantenimento della propria famiglia che, come in precedenza evidenziato, è composta da moglie e tre figli di cui soltanto uno economicamente autosufficiente.

In particolare, sino al 2011 il sig. Paolo Pasqui poteva contare su un volume d'affari generato dalla ditta individuale che era di circa € 30.000,00 annui, mentre nel 2015 la ditta individuale ha prodotto un reddito complessivo di appena € 8.000,00 (doc.6).

Successivamente la situazione si è via via ripresa ed infatti nel 2017 il volume d'affari è stato di circa € 12.000,00, nel 2019 di circa 18.000,00, nel 2020 di circa € 29.000,00 (docc.7, dichiarazione dei redditi degli ultimi 4 anni); ricavi, questi, che all'evidenza non consentono al sig. Paolo Pasqui di provvedere al pagamento dei debiti contratti quando la propria situazione era ben diversa da quella attuale.

Pertanto, l'incolpevole diminuzione del fatturato della ditta individuale dovuta alla crisi che ha colpito il settore nel quale opera l'esponente ha impedito al sig. Paolo Pasqui di onorare i debiti contratti quando la situazione economica era ben diversa da quella attuale, come è anche agevole ricavare dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti.

2. Ricostruzione del patrimonio.

- prestito personale [REDACTED] il cui importo residuo è pari ad € 6.541,78 (doc.15);
- debiti con l'erario ed enti previdenziali per € 134.308,76 comprensivi di interessi e sanzioni (doc.16), così suddiviso:

<u>AGENZIA DELLE ENTRATE</u>	
<u>TOTALE DEBITO €</u>	
Totale imposta	€ 2.037,37
Diritti di notifica	€ 52,92
Interessi di mora	€ 13.882,78
Aggio a carico del contribuente	€ 5.179,52
Spese Esec. Tabellari	€ 383,06
Spese Esec. Piè di lista	
Totale Ente	€ 71.535,65

<u>INPS</u>	
<u>TOTALE DEBITO €</u>	
Totale imposta	€ 46.618,98
Diritti di notifica	€ 5,88
Interessi di mora	€ 6.892,98
Aggio a carico del contribuente	€ 3.657,54
Spese Esec. Tabellari	€ 212,47
Spese Esec. Piè di lista	
Totale Ente	€ 57.387,85

scritto difensore è stato integralmente soddisfatto per l'attività professionale prestata nell'ambito della presente procedura.

Tuttavia, l'esatto ammontare dei crediti verrà quantificato dal Liquidatore nominato in sede di analisi delle domande di partecipazione alla liquidazione presentate dai creditori, ove dichiarata aperta la presente procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *septies e octies*, L. 3/2012.

3. Reddito ed esigenze di sostentamento.

Come è stato ampiamente dedotto, il sig. Paolo Pasqui ricava dalla propria attività un reddito mensile netto pari ad € 1.500,00 circa.

Importo, questo, appena sufficiente a garantire il mantenimento del nucleo familiare.

In particolare, si indica di seguito un prospetto riepilogativo delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (doc.17):

- Alimenti	€ 320,00 +
- Utenze (telefono, acqua, luce e gas)	€ 330,00 +
- Figli (scuola, attività extrascolastiche, vestiario)	€ 150,00 +
- Assicurazione auto	€ 70,00 +
- Benzina	€ 200,00 +
- Vestiario	€ 130,00 +
- Tasse (Tari, Bollo auto, ecc.)	€ 100,00 +
- Spese mediche	<u>€ 200,00 =</u>
Totale	€ 1.500,00

Come in precedenza evidenziato, il nucleo familiare del sig. Pasqui è composto oltre che dalla moglie, [REDACTED] an-

provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis legge 3/2012; d) ha fornito tutta la documentazione richiesta al fine di consentire al professionista nominato di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale; e) non ha posto atti in frode ai creditori; f) lo stato di sovraindebitamento non è a lui addebitabile, giacché è riconducibile alla incolpevole ed imprevedibile crisi che ha colpito la propria attività commerciale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Paolo Pasqui

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14 ter e seguenti della legge 3/2012, di **emettere** il decreto di apertura della liquidazione, pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento.

Unitamente al presente ricorso si deposita:

1. Certificato di residenza;
2. Istanza di nomina del professionista;
3. Decreto di nomina;
4. Visura della ditta individuale;
5. Certificato dello stato di famiglia;
6. Dichiarazione dei redditi dal 2012 al 2016;
7. Dichiarazione dei redditi 2017, 2018 e 2019;
8. Inventario dei beni;
9. Visura box;
- 9bis. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
10. Certificato autocarro;
11. Certificato autovettura;

12. Denuncia autovettura Clio;
13. Elenco creditori;
14. Contratto di mutuo ipotecario;
15. Prestito personale [REDACTED];
16. Estratti di ruolo;
17. Elenco spese necessarie al sostentamento familiare su base mensile;
- 17bis. Buste paga sig.ra [REDACTED];
18. Relazione particolareggiata;
19. Estratti di conto corrente;
20. Dichiarazione IVA 2018.
21. Scritture contabili della ditta individuale.

Roma, 14 aprile 2021

Avv. Emiliano Scarantino